Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26802

RILEVATO CHE:

1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ponza presso la societ \tilde{A} contribuente emergeva lâ??indebita contabilizzazione di costi non inerenti, la contabilizzazione di costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti e lâ??indebita deduzione di costi per carburante; i militari procedevano, altres \tilde{A} , ad indagini di tipo finanziario sui conti correnti della societ \tilde{A} e dei soci.

Lâ??Agenzia delle entrate notificava, quindi, lâ??avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES, per lâ??anno di imposta 2011, per effetto dello scomputo di alcuni costi ritenuti non deducibili (perché relativi ad operazioni inesistenti o ad acquisto di carburante in assenza delle relative schede) e del calcolo di alcune movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti dei soci.

La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo lâ??illegittimità dellâ??avviso sotto plurimi aspetti.

La CTP accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo inerenti allâ??
attivit \tilde{A} di impresa tutti i costi esposti dalla societ
 \tilde{A} .

- 2. Lâ??Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che riformava la decisione della CTP: preliminarmente, rilevava che analoga controversia tra le parti, in relazione allâ??anno 2009, era stata già decisa in senso favorevole allâ??Ufficio con sentenza n. 6851/2018, alla quale rinviava per â??gli aspetti comuniâ??; affermava la correttezza dellâ??operato dellâ??Ufficio con riferimento allâ??inesistenza delle operazioni fatturate da â??società cartieraâ??, al mancato riconoscimento dei costi per carburante ed allâ??esito degli accertamenti bancari.
- **3**. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

Lâ??Ufficio ha resistito con controricorso.

Ã? stata fissata lâ??adunanza camerale per il 23/09/2025.

La ricorrente ha depositato, in data 16/06/2025, istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022.

CONSIDERATO CHE:

- 1. Con il primo motivo la società lamenta la â??violazione di norme di diritto ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 cpc. con riferimento allâ??artt. 112,276 e 277 cpc e 35 D.Lgs. 546/92â?• per avere la CTR completamente omesso lâ??esame delle controdeduzioni svolte dalla contribuente in sede di appello.
- 2. Con il secondo motivo denuncia la â??violazione di norme di diritto ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 cpc. con riferimento allâ??art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e dellâ??art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. come richiamato dallâ??art. 1 n. 2 D.Lgs. 546/1992, nonché agli artt. 111 e 24 Costituzioneâ?• per avere la CTR motivato per relationem ad altra pronuncia.
- 3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta la â??violazione di norme di diritto ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 cpc. con riferimento allâ??art. 109 D.P.R. 917/86â?• per aver la CTR erroneamente ritenuto non deducibili i costi portati dalle fatture con la Ditta Anima.
- 5. Con il quinto (ed ultimo) motivo denuncia la â??violazione di norme di diritto ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 cpc. con riferimento allâ??art. 346 cpc, allâ??art. 53 Costituzione ed allâ??art. 84 D.P.R. 917/86â?• per avere la CTR omesso di esaminare la contestazione relativa alla mancata decurtazione del reddito, da parte dellâ??Ufficio, ex art. 84 tuir.
- 6. In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati allâ?? Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dallâ?? art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. (Omissis), relativa alla pretesa oggetto del contenzioso, allegando il pagamento di n. 5 rate su 18 rate previste, con scadenza dellâ?? ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e lâ??avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

7. Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e lâ?? Agenzia delle Entrate non ha contestato lâ?? intervenuta definizione della controversia.

- 8. Per questa via, $pu\tilde{A}^2$ essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilit \tilde{A} del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
- **9**. Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dellâ??art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992.
- **10**. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilit\(\tilde{A}\) o improcedibilit\(\tilde{A}\) del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara lâ??inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

Campi meta

Massima: In ambito tributario, l'adesione della parte ricorrente alla definizione agevolata dei carichi (ex lege n. 197/2022, c.d. rottamazione quater), relativa alla pretesa oggetto del contenzioso, comporta la sopravvenuta inammissibilit\tilde{A} del ricorso per difetto di interesse, specialmente quando, a seguito della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'Ufficio non abbia contestato l'avvenuta definizione della controversia. Supporto Alla Lettura:

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) \tilde{A} " una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come lâ?? Agenzia delle Entrate-Riscossione, perci \tilde{A}^2 si tratta di uno strumento che pu \tilde{A}^2 aiutare i contribuenti in difficolt \tilde{A} economiche a risanare la propria posizione fiscale.